

TESTO UNICO / I nuovi obblighi imposti ai datori di lavoro avranno efficacia dopo 90 giorni

Valutazione rischi senza confini

Vanno considerati anche lo stress e le differenze di genere

DI DANIELE CIRIOLI
E FRANCA FLORIS

Valutazione rischi senza confini. Dovrà riguardare infatti «tutti i rischi» per la sicurezza e salute dei lavoratori, compresi lo stress da lavoro, i rischi delle lavoratrici in gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi. È quanto prevede tra l'altro il T.u della sicurezza sul lavoro, approvato ieri in via definitiva dal consiglio dei ministri. Per l'adozione delle nuove misure i datori di lavoro avranno tempo 90 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme.

Adempimento fondamentale. Anche la riforma assegna alla valutazione dei rischi, come è stato finora, il posto di principale adempimento, quale misura generale di tutela dei luoghi di lavoro, a carico dei datori di lavoro. E si tratta di un obbligo non delegabile, precisano le nuove disposizioni.

Campo di applicazione e semplificazioni. Come tutto il T.u., la valutazione rischi è un adempimento che interessa tutti i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, e di tutti i settori di attività. L'adeguamento alle nuove norme, come accennato, scatterà dopo 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. I datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori possono più semplicemente adempiere all'obbligo mediante procedure standard che saranno definite con apposito decreto ministeriale (entro il 31 dicembre 2010). Fino ad allora, e comunque non oltre il

30 giugno 2012, potranno autocertificare di aver effettuato

la valutazione rischi. I datori di lavoro che occupano (oltre dieci e) fino a 50 lavoratori, parimenti, possono adoperare la procedura standardizzata, ma finché non verrà approvata dovranno osservare le disposizioni ordinarie. In ogni caso, la semplificazione (procedura standard) non è applicabile nelle aziende industriali, nelle centrali termoelettriche, negli impianti e installazioni nucleari o negli stabilimenti di rifiuti radioattivi, e nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. E se occupano fino a 50 lavoratori nemmeno in quelle esercenti attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto e, infine, ai lavori edili o di ingegneria civile.

Senza confini. La novità fondamentale concerne l'oggetto della valutazione: deve riguardare, secondo le nuove norme, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi all'età,

alle differenze di genere, alla provenienza da altri paesi. La valutazione rischi, inoltre, è un'operazione da praticare anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

Come e quando fare la valutazione. La valutazione rischi è un'operazione che conduce all'elaborazione di un apposito documento che deve avere un minimo di contenuti (si veda tabella). All'operazione (sia di valutazione sia di redazione del documento finale) collaborano con il datore di

lavoro il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ed è prevista la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Una volta effettuata, la valutazione è soggetta a rielaborazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Monitorato anche lo stress. La valutazione rischi dovrà considerare anche lo stress da lavoro.

Secondo l'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, lo stress è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali, e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. Lo stress non è inteso come una malattia, ma un'esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Ai fini dell'individuazione dei problemi di stress, l'accordo fornisce una lista non esaustiva dei potenziali indicatori. Tuttavia, un alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. Questi, dunque, i principali elementi d'indagine ai fini della valutazione rischi.

Quanto alle misure, l'accordo ne individua di collettive, di individuali o di entrambe. Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di una politica anti-stress integrata, contemporaneamente preventiva e valutabile.

**Gian Paolo Patta**

La valutazione dei rischi

Il documento redatto a conclusione della valutazione deve contenere:

| Il riferimento temporale | La data certa di elaborazione |
|--|---|
| La valutazione dei rischi | La relazione sulla valutazione di «tutti» i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, con la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa |
| Le misure adottate | L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (dpi) adottati |
| Le misure per ottimizzare la sicurezza aziendale | Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza |
| Programma di attuazione delle misure da attuare | L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri |
| Il coinvolgimento di rls, rspp e medico competente | L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio |
| Indicazione delle mansioni rischiose | L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento |